



IL COMANDO DI PL INFORMA

(Martedì 2 novembre 2010)

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLE SALE GIOCHI E DEGLI APPARECCHI DI TRATTENIMENTO E SVAGO.

Gli artt.86 e 110 del R.D. 18 giugno 1931, n.773 "Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza" e il R.D. 6 maggio 1940, n.635 "Regolamento di esecuzione del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza" disciplinano, tra l'altro, alcuni aspetti relativi allo svolgimento di attività di allietamento, trattenimento e pubblico spettacolo da svolgersi nei pubblici esercizi o all'esterno comprese le sale pubbliche da gioco;

I giochi di cui all'art. 110, comma 6, lett. a) sono le cosiddette "slot machine" che distribuiscono vincite in denaro.

I giochi dell'art. 110, comma 6, lett. b) sono i "videolottery" (o VLT) i cui requisiti sono stati indicati nel D.M. dell'Economia e delle Finanze 22 febbraio 2010 e per l'installazione dei quali il primo periodo dell'art. 2, comma 2-quater, della legge n. 73 del 22/05/2010, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 26.5.2010 prevede che *"La licenza di cui all'articolo 88 (di competenza della Questura n.d.r.) del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è richiesta altresì per la gestione delle sale ove si installano gli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b), del predetto testo unico, e successive modificazioni"*.

Entrambi gli apparecchi sono vietati ai minori di anni 18.

I giochi di cui all'art. 110, comma 7, lett. a) sono gli apparecchi da intrattenimento elettromeccanici privi di monitor, quali le gru meccaniche, pesche orizzontali e verticali

I giochi di cui all'art. 110, comma 7, lett. c) sono i cosiddetti "videogiochi" che non consentono nessuna vincita nemmeno in natura.

Apparecchi e congegni diversi da quelli di cui ai commi 6 e 7 dell'art.110 del TULPS: gli apparecchi elettromeccanici attivabili a moneta o a gettone qualora non consentano alcuna vincita di premio, bensì il mero prolungamento dell'intrattenimento, suddivisi in sei sottocategorie dall'art. 14-bis, comma 5, del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 640:

- a) biliardo e apparecchi similari;
- b) elettrogrammofono e apparecchi similari;
- c) calcio balilla, bigliardini e apparecchi similari;
- d) flipper, gioco elettromeccanico dei dardi e apparecchi similari;
- e) congegno a vibrazione tipo "Kiddie rides" e apparecchi similari;
- f) gioco a gettone azionato da ruspe e apparecchi similari

Il forte interesse dello Stato per la materia concernente gli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici, elettronici per giochi da trattenimento e da gioco di abilità traspare in modo palese dalle numerose modifiche alla normativa introdotte in una serie continua di Leggi finanziarie.

Infatti il gioco in Italia muove un giro di affari di miliardi di euro e lo Stato, sin da tempi remoti (estrazioni del lotto), ha imposto regole più finalizzate ad incassare parte delle giocate piuttosto che ad arginare il problema di migliaia di cittadini che spendono notevoli quantità di denaro nel gioco.

Nell'anno 2010 sono previste giocate per 60 miliardi di euro (sono stati 53 nel 2009); nella sostanza gli italiani, con il gioco si costruiscono non uno ma dieci ponti sullo stretto di Messina (costo del progetto sul ponte: 6 miliardi).

L'Italia poi, è il primo paese al mondo per spesa pro capite per gioco d'azzardo.

In Italia lo studio e la cura del gioco d'azzardo patologico sono abbastanza recenti, ma esistono numerose realtà che se ne occupano, sia a livello pubblico che a livello privato. In Italia la cura dei giocatori patologici è effettuata, anche se in modo ancora non omogeneo, dai Servizi Tossicodipendenze delle ASL, che sono generalmente in grado di fornire informazioni sui centri di cura anche quando non se ne occupano direttamente. Esistono inoltre alcune realtà private tra le quali Giocatori Anonimi, associazione gratuita e basata sull'auto-aiuto, affiliata a Gamblers Anonymous Americano, che aiuta il recupero da questa dipendenza e ha in Italia numerose sedi.

Per il gioco d'azzardo sono a rischio dipendenza oltre 1,3 milioni di italiani. I giocatori d'azzardo patologici si sono rivelati il doppio di quanto ipotizzato. Lo dicono i risultati della ricerca nazionale realizzata dal Conagga (Coordinamento nazionale gruppi per giocatori d'azzardo) pubblicati su Veneto sociale). Un milione e 353.000 italiani, il 2,75% della popolazione, puntano su Gratta e vinci, Superenalotto e Lotto nella speranza di migliorare la propria condizione. E il gioco rischia di farsi dipendenza soprattutto per le persone che hanno meno risorse: fra i precari i giocatori patologici sono il 9,1%, fra i disoccupati il 9,5%, fra i pensionati l'11%.

Il DPR 616/77 affida ai Comuni il rilascio dell'autorizzazione dell'esercizio di una sala pubblica da gioco e pertanto alla luce di quanto sopra, è apparso necessario che l'Amministrazione comunale di Olgiate Olona si doti di un atto normativo che, in conformità a quanto previsto dalla normativa nazionale, disciplini l'esercizio delle attività in oggetto sul proprio territorio comunale.

In data 4 ottobre 2010 il Consiglio comunale ha approvato all'unanimità il "Regolamento per la disciplina delle sale giochi e degli apparecchi di trattenimento e svago".

I principi ispiratori di questo regolamento, sono indicati nell'art.2 e qui di seguito elencati:

- a) tutela dei minori;
- b) tutela degli utilizzatori, con particolare riferimento alla necessità di:
 - b1. contenere i rischi connessi alla moltiplicazione delle offerte, delle occasioni e dei centri di intrattenimento aventi come oggetto il gioco d'azzardo;
 - b2. contenere i costi sociali ed economici, oltre che umani e morali, derivanti dall'abuso del gioco d'azzardo;
 - b3. promuovere presso la popolazione una cultura positiva circa la funzione "sociale" di ogni forma di intrattenimento ludico e privilegiare pertanto i giochi che non prevedono la vincita di somme in denaro;
- c) libertà di accesso al mercato nel rispetto dei principi costituzionali di cui all'art. 41 della Costituzione;
- d) adeguamento degli esercizi esistenti alle disposizioni legislative vigenti;
- e) trasparenza e qualità del mercato;
- f) semplificazione dei procedimenti per le nuove aperture, subentri e trasferimenti di sede;
- g) controlli e vigilanza.

Sorvolando sugli aspetti tecnici del regolamento concernenti la durata delle autorizzazioni, i requisiti morali previsti per i gestori, la rappresentanza, la sospensione/cessazione/revoca dell'autorizzazione, si vuole qui evidenziare che per le aperture di nuove sale giochi sul territorio comunale di Olgiate Olona, analogamente con quanto avvenuto per gli esercizi commerciali e per i pubblici esercizi (bar, ristoranti ecc.) non vengono posti vincoli numerici (vincoli peraltro vietati dalla normativa), e pertanto, tali aperture potranno avvenire secondo i criteri oggettivi indicati nell'art.15, che si riporta integralmente:

ART.15 - CRITERI PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI DI SALE GIOCHI

1. Le autorizzazioni per l'apertura di nuove sale giochi e per il trasferimento di quelle esistenti possono essere rilasciate nel rispetto dei seguenti criteri:

- A) **DISTANZE:** l'insediamento di nuove sale giochi potrà avvenire solo ad una distanza di almeno 500 metri da asili, scuole di ogni ordine e grado, luoghi di culto, ospedali, case di cura, camere mortuarie, cimiteri, case di riposo, residenze assistite e similari, luoghi destinati al culto, altri locali destinati all'accoglienza a carattere stabile o comunque continuativo di persone per finalità educative o socio assistenziali;
La distanza di 500 metri è calcolata tenendo conto del percorso pedonale pubblico più breve (ivi comprese le strade private soggette a servitù di uso pubblico), compreso tra l'accesso principale su via pubblica della sala giochi e gli accessi su area pubblica di ciascun edificio di cui alla presente lettera, con attraversamento perpendicolare della strada. Ai fini di cui alla presente lettera si considerano sia i luoghi sensibili esistenti alla data di presentazione della domanda di autorizzazione per l'attività di sala giochi che quelli per i quali alla suddetta data sia stata presentata la relativa pratica edilizia.
Con proprio provvedimento motivato la Giunta comunale può individuare altri luoghi sensibili, tenuto conto dell'impatto delle attività di sala giochi sul contesto urbano e dei problemi connessi con la viabilità, l'inquinamento acustico ed il disturbo della quiete pubblica.
- B) **CARATTERISTICHE DEI LOCALI:** I locali destinati a sala giochi devono avere le seguenti caratteristiche:
- essere ubicati al piano terreno (non è ammesso l'utilizzo di locali interrati o seminterrati);
 - avere accesso diretto dall'area pubblica, ad eccezione di quelli insediati in centri commerciali o strutture polifunzionali;
 - avere una superficie minima di mq 100, al netto della superficie dei servizi igienici ed eventuali altri locali destinati ad altro uso quali uffici o magazzino;
 - avere una destinazione d'uso compatibile con l'attività richiesta;
 - essere dotati di idonei servizi igienici, preceduti da antibagno e distinti per maschi e femmine dei quali almeno uno accessibile per i portatori di handicap;
 - non essere ubicati in edifici di civile abitazione o direttamente confinanti;
 - rispettare le norme in materia di superamento delle barriere architettoniche, per quanto riguarda l'accessibilità nonché qualsiasi altra norma vigente in materia
 - gli apparecchi o congegni previsti all'art. 110 comma 6, del TULPS, devono essere collocati in aree specificamente dedicate e separate da quelle degli altri apparecchi di tipologia diversa;
 - in nessun caso è consentita l'installazione degli apparecchi da gioco all'esterno dei locali o fuori dalle aree destinate all'attività di sala giochi. L'eventuale utilizzo di aree esterne per la collocazione di giochi può essere consentita soltanto per i giochi elettromeccanici per bambini.
 - I locali oggetto dell'insediamento di sala giochi, nonché l'intero contesto immobiliare in cui sono inseriti, dovranno avere destinazione commerciale e/o artigianale, non ammettendosi forme promiscue in ambito residenziale.
- C) **DOTAZIONE DI STANDARD:** L'insediamento di una sala giochi può avvenire in presenza di una disponibilità di parcheggio pari a quella prevista per gli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, di cui all'allegato Y delle N.T.A., e comunque non inferiore agli standard di parcheggio previsti dal PRG o dal PGT vigente, con le seguenti ulteriori precisazioni:
- non si applica la possibilità di monetizzare, anche nel caso in cui ciò sia previsto dallo strumento urbanistico;
 - l'obbligo di dotarsi di parcheggi vige per le sale giochi di nuova formazione, ancorché in sostituzione di altre attività commerciali esistenti.
 - i parcheggi possono venire acquisiti anche in un raggio di 50 m dal sito; tale acquisizione deve essere comprovata con scrittura notarile registrata e trascritta con cui vengono ceduti all'Amministrazione Comunale o con cui viene costituita sugli stessi servitù di uso pubblico.
2. E' vietata l'apertura di Sale Giochi negli edifici sottoposti a vincolo di tutela storico-culturale ai sensi della parte seconda, titolo I del codice dei Beni Culturali (D. Lgs. n.42/2004).

Per la tutela dei giovani sono stati inseriti gli artt.11 e 12:

ART.11 - UTILIZZO DEGLI APPARECCHI

- In tutti gli esercizi in cui sono installati apparecchi da gioco il titolare della relativa autorizzazione è tenuto a far osservare il divieto di utilizzo degli stessi:
 - ai minori di anni 18 di cui all'art. 110, comma 8, del TULPS relativamente agli apparecchi e congegni di cui al comma 6 dello stesso art.110 del TULPS;
 - ai minori di anni 14, quando non siano accompagnati da familiare o altro parente maggiorenne, relativamente agli altri giochi presenti nell'esercizio;

- c) nelle ore antimeridiane durante il periodo di apertura delle scuole, ai minori che hanno compiuto gli anni 14 ma non ancora gli anni 18, a meno che non siano accompagnati da familiare o altro parente maggiorenne;
2. Al fine di quanto previsto nel comma precedente, l'esercente potrà richiedere l'esibizione di documenti di identificazione.

ART.12 - INFORMAZIONE AL PUBBLICO

1. All'ingresso delle sale giochi deve essere chiaramente esposto un cartello contenente le indicazioni di utilizzo degli apparecchi di cui al precedente art.11.
2. Deve essere esposto, in modo chiaro e ben visibile, un cartello per la limitazione dell'età di utilizzo a quei videogiochi che, per il loro contenuto osceno o violento, siano menzionati nella tabella dei giochi proibiti.
3. Esternamente a ciascun apparecchio o congegno di cui all'art. 110 del TULPS devono essere chiaramente visibili, espressi in lingua italiana, i valori relativi al costo della partita, le regole del gioco e la descrizione delle combinazioni o sequenze vincenti.
4. Esternamente a ciascun apparecchio o congegno di cui al comma 6 dell'art. 110 del TULPS deve essere chiaramente visibile anche il divieto di utilizzo ai minori di anni 18 di cui all'art. 110 comma 8 del TULPS;
5. Nel locale deve essere esposta, in maniera visibile, ai sensi dell'art. 180 del regolamento di attuazione del TULPS, l'autorizzazione rilasciata dall'amministrazione comunale, ai sensi dell'art. 20 e/o la SCIA di cui all'art. 19, della L. n.241/90.
6. Nelle sale da biliardo deve essere altresì esposto in modo visibile, il costo della singola partita ovvero quello orario.
7. Nel locale deve essere esposta, in maniera visibile, ai sensi dell'art. 110 del TULPS, la tabella dei giochi proibiti dal Questore e vidimata dal Sindaco o suo delegato.
8. Come disposto dall'art.18 del Reg. Att. TULPS le insegne, le tabelle, le vetrine esterne o interne devono essere scritte in lingua italiana. È consentito anche l'uso di lingue straniere, purché alla lingua italiana sia dato il primo posto con caratteri più appariscenti; l'inosservanza di queste disposizioni può dar luogo a revoca dell'autorizzazione.
9. L'esercente è tenuto a rendere noto al pubblico l'orario di apertura e chiusura dell'attività con l'esposizione di un apposito cartello ben visibile sia all'interno, che all'esterno del locale.
10. Nei locali in cui è vietato fumare, deve essere esposto il relativo cartello in posizione ben visibile, secondo prescrizione dell'art. 51, della Legge 16 gennaio 2003, n.3.

Il comma 5 dell'art.20 dispone che:

I videogiochi di cui al comma 6 dell'art. 110 del TULPS, di cui è vietato l'utilizzo ai minori di anni 18, devono essere installati in una apposita area specificatamente dedicata, ben identificabile dagli avventori mediante installazione di idonei cartelli ben identificabili e leggibili. L'ingresso nell'area è vietata ai minori di anni 18.

Il comma 7 dell'art.24 dispone altresì, che:

Gli apparecchi o congegni di cui all'art.110, comma 6, del TULPS non possono, in alcun caso, essere installati negli esercizi pubblici, qualora gli stessi si trovino in ospedali, luoghi di cura, scuole od istituti scolastici ovvero all'interno delle pertinenze dei luoghi di culto.

Per la tutela della quiete pubblica sono importanti le prescrizioni di cui agli artt.21 e 22 sull'orario di esercizio dell'attività; al Sindaco spetta la competenza per la definizione degli orari di esercizio su criteri di indirizzo fissati dal Consiglio comunale:

ART.21 - CRITERI GENERALI PER L'ORARIO DI ESERCIZIO

1. Il Sindaco, nel rispetto delle procedure e delle competenze di cui all'art. 50 del d.lgs. n.267/00, (Testo Unico degli Enti Locali) fissa l'orario di apertura e chiusura delle attività delle sale giochi, in base alle seguenti indicazioni:
 - a) apertura non prima delle ore 9,00;
 - b) chiusura non oltre le ore 24,00;
2. Il Sindaco può ridurre la fascia oraria di un determinato esercizio tenuto conto della collocazione dello stesso in zone residenziali e/o a prevalente destinazione residenziale, ove vengano riscontrati casi di superamento dei

limiti di rumore consentiti dalla vigente normativa e/o episodi di disturbo e intralcio della viabilità, o qualora ne ricorrano motivi di pubblico interesse o di ordine pubblico, al fine di limitare od eliminare problemi legati ad assembramenti od affollamenti pericolosi nonché disturbo della quiete pubblica.

3. L'ordinanza potrà prevedere particolari fasce orarie di accesso alle sale giochi nel periodo scolastico da parte dei minorenni.
4. Le sale giochi ubicate nei Centri Commerciali di medie e grandi strutture di vendita e, in generale, nelle grandi strutture di vendita, mantengono gli orari di apertura e chiusura del Centro Commerciale nel quale sono inserite.

Il Sindaco avrà sempre la possibilità, se sussistono i requisiti, di limitare gli orari di attività anche solo di alcuni esercizi.

Il numero massimo di apparecchi da gioco di cui all'art.110, commi 6 e 7 del TULPS, installabili in ciascun esercizio autorizzato è di competenza dello Stato, come stabilito dall'art.22 della Legge n.289/2002 e definito con decreti interdirigenziali del Ministero dell'economia e delle finanze del 27 ottobre 2003, del 18 gennaio 2007 e provvedimenti successivi. Tale numero non è modificabile dal regolamento comunale. I decreti individuano il numero massimo di apparecchi e congegni di cui all'articolo 110, commi 6 e 7, lettera b), del T.U.L.P.S. che possono essere installati presso esercizi pubblici, circoli privati e punti di raccolta di altri giochi autorizzati, nonché le prescrizioni relative alla installazione di tali apparecchi in proporzione ai metri quadrati di superficie dell'esercizio destinata alla commercializzazione dei prodotti di gioco o di somministrazione.

Il Regolamento disciplina anche la coesistenza fra l'attività di somministrazione di alimenti e bevande (bar, ristoranti ecc.) e la sala giochi: mentre si ammette nelle sale giochi l'attività di vendita o somministrazione di alimenti e bevande a mezzo distributori automatici, all'art.23 si vieta di norma, la coesistenza fra le due attività fatte salve due casi:

- a) le due attività (pubblico esercizio e sala giochi) sono esercitate nel medesimo locale ma a condizione che l'attività di sala giochi sia prevalente, dove per attività prevalente si intende quella definita dall'art.68, comma 4, della L.R. n.6/2010 ("... nei casi in cui la superficie utilizzata per il suo svolgimento è pari almeno ai tre quarti della superficie complessiva a disposizione.."), che gli orari praticati anche dall'attività di somministrazione siano quelli previsti per la sala giochi e che l'attività di somministrazione sia all'interno al locale e non comunichi direttamente sulla pubblica via; l'attività di somministrazione non deve essere pubblicizzata con insegne o altre modalità;
- b) le due attività (pubblico esercizio e sala giochi) sono esercitate nel medesimo locale, ma il numero massimo di giochi installabili è quello previsto dal Decreto direttoriale 27/10/2003 per i bar e similari o i ristoranti e similari.

L'Amministrazione comunale, con questo Regolamento vuole contribuire alla presa di coscienza delle complesse e gravi problematiche sottese alla diffusione del gioco d'azzardo nel nostro Paese, accogliendo, in questo, l'indicazione dell'OMS, che vede nel gioco d'azzardo compulsivo una forma morbosa conclamata e, in assenza di misure idonee, una pericolosa e ormai largamente diffusa malattia sociale.

Accanto alla Regolamentazione dell'attività delle sale giochi, il Comune di Olgiate Olona si farà parte diligente per promuovere presso la popolazione una cultura positiva circa la funzione "sociale" di ogni forma di intrattenimento ludico, nonché a sostenere concrete iniziative finalizzate al recupero delle persone coinvolte nella dipendenza dal gioco d'azzardo.

Sono allo studio i seguenti campi di intervento:

- contributi a tantum di varia natura a chi disattiva o non attiva videogiochi;
- attestati o riconoscimenti di "qualità sociale" agli operatori commerciali senza videogiochi;
- attivazione di una politica concertata con l'ASL di riferimento ai fini della gestione del problema gioco d'azzardo nel settore dipendenze

Il Comandante
Dr Alfonso Castellone